

SICUREZZA

COVID-19: PARTI SOCIALI CONFERMANO VALIDITÀ APPLICAZIONE PROTOCOLLI SICUREZZA E SALUTE

Destinatari: Tutte le aziende

In data 21/06/2022 si è tenuto un incontro tra Governo e Parti Sociali per l'aggiornamento del "Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid19 - negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 6 aprile 2021.

Dall'incontro è emersa la necessità di aggiornare i Protocolli alla luce del mutato quadro normativo ed emergenziale.

In particolare, le Parti Sociali hanno, in modo quasi unitario, richiesto al Governo, attraverso i Ministeri di Salute e Lavoro, di esprimersi in modo chiaro ed inequivocabile sull'obbligo o meno di utilizzo di mascherina nei luoghi di lavoro.

Dietro questa sollecitazione la settimana prossima il Ministeri di Salute e Lavoro si sono impegnati nella redazione di una nuova bozza di Protocollo che verrà poi discussa nuovamente con le Parti Sociali per la definitiva approvazione.

Tale documento DOVREBBE QUINDI CHIARIRE FINALMENTE in modo definitivo i comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro.

Quello che è importante sottolineare, è che per il momento il protocollo firmato ad aprile 2021 rimane ancora valido e tale rimarrà fino all'emissione di quello aggiornato.

Quindi per il momento le mascherine nei luoghi di lavoro rimangono obbligatorie.

Riferimento: [dott.ssa Fausti Roberta \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it).

FORMAZIONE: COSA SUCCEDA IN ASSENZA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI?

Destinatari: Tutte le aziende

Con la legge di conversione del DL 146/2021 al comma 2 dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 è stato aggiunto che "**entro il 30 giugno 2022**, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

Entro il 30 giugno NON si riuscirà ad "adottare" alcun accordo e probabilmente si dovranno aspettare i mesi successivi all'estate.

L'obbligo di aggiornamento **biennale** e di **formazione in presenza per i preposti**, secondo la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2022, DECORRE difatti dal nuovo accordo Stato Regioni, che ne definisce le modalità, e non dal 30 di giugno.

In assenza di nuovo accordo restano in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi esistenti. La Circolare n. 1/2022 di dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha dato indicazioni agli ispettori in tal senso, che **non sanzioneranno** il mancato aggiornamento biennale prima del nuovo accordo Stato Regioni.

Si precisa che la Legge di conversione n. 215/2021 è entrata in vigore il 21/12/2021, e non può avere valore retroattivo. Perciò chi ha fatto la formazione base al preposto o l'ultimo aggiornamento in tale data ha tempo fino al 21/12/2023, essendo norma sanzionata penalmente. La Costituzione vieta le norme penali retroattive. Chi ha somministrato l'aggiornamento ai preposti prima del 21/12/2021 rispetta la periodicità quinquennale se scade prima del 21/12/2023, oppure entro il 21/12/2023 dovrebbe comunque impartire l'aggiornamento ai preposti.

L'obbligo del mancato aggiornamento biennale **dovrebbe essere sanzionabile solo dal 21/12/2023**.

Riferimento: [dott.ssa Fausti Roberta \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it).

INAIL: SEMPLIFICAZIONI PER L'USO DEI SERVIZI TELEMATICI PER L'INVIO DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO

Destinatari: Tutte le aziende

Lo scorso 14 giugno INAIL ha pubblicato la Circolare n. 25 del 2022 con oggetto "Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Utilizzo dei servizi telematici. Nuovo applicativo per l'invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro."

Recentemente, infatti, INAIL ha rilasciato un nuovo applicativo per la gestione e l'invio dei certificati medici di infortunio, il quale consente al medico l'inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l'esito lesivo in modo strutturato ed omogeneo, mediante una riorganizzazione degli stessi in apposite e distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.

La Circolare (in **allegato**) di INAIL spiega quindi quali sono le modalità di accesso ed abilitazione al servizio e fornisce le principali indicazioni per la compilazione dei certificati medici e le modalità di trasmissione degli stessi che potrà avvenire:

- online: accedendo al portale istituzionale compilando e inviando direttamente il certificato;
- offline: accedendo al portale trasmettendo la certificazione di infortunio in modalità xml;
- cooperazione applicativa/interoperabilità: metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio "Rest") in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti o da sottoscrivere dalle Regioni.

Riferimento: [dott.ssa Fausti Roberta \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it).